



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 2 – DICEMBRE 2020

GIUSEPPE COLACINO

Emergenza sanitaria da *Covid-19*, fra istanze di bigenitorialità e tutela del *best interest of the child*

ABSTRACT - The regulatory measures introduced by the Italian government to contain the epidemic risks of coronavirus have profoundly affected the family life of separated couples, making it difficult for children to maintain a stable and continuous relationship with both parents. Thus the question arises of identifying a reasonable balance between the various conflicting values, balancing the right to health of the parties involved with the right/ duty of visit of the non-placement parent and, correlatively, with that of the minor to co-parenting.

KEYWORDS - coronavirus - health emergency - health - co-parenting - balancing

2/2020

GIUSEPPE COLACINO*

Emergenza sanitaria da Covid-19, fra istanze di bigenitorialità e tutela del best interest of the child**

SOMMARIO: 1. *Misure normative di contenimento del contagio e riflessi familiari: quadro introduttivo* - 2. *La rilevanza sistemica del principio di "bigenitorialità" al tempo del coronavirus* - 3. *La gestione del contenzioso familiare e le oscillazioni del formante giurisprudenziale: i provvedimenti d'urgenza a (prevalente) tutela del diritto di visita del genitore non collocatario e le prime aperture alle relazioni "da remoto"* - 4. *Segue. I provvedimenti d'urgenza a (prevalente) tutela della salute del minore* - 5. *Alcune riflessioni conclusive.*

1. *Misure normative di contenimento del contagio e riflessi familiari: quadro introduttivo.*

L'emergenza pandemica da *coronavirus*¹ ha avuto (e continuerà ad avere, verosimilmente, nel tempo a venire) conseguenze epocali nei diversi ambiti della vita collettiva², da quello medico-sanitario³ a quello economico⁴ e sociale⁵, da quello dell'organizzazione del lavoro⁶ a quello

* Professore aggregato di Diritto Privato II - Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

** Contributo sottoposto a valutazione anonima.

¹ Un'analitica ricostruzione delle origini e degli sviluppi dell'epidemia nel mondo può reperirsi in www.wikipedia.it, voce *Storia della Pandemia di Covid-19 del 2019-2020*. Per dati e riferimenti di fonte istituzionale, cfr. www.salute.gov.it.

² Per una prima ricognizione degli effetti dirompenti provocati dall'emergenza virale sui diversi settori della vita del nostro Paese, cfr. www.wikipedia.it, voce *Pandemia di Covid-19 del 2020 in Italia*, ove ampia bibliografia.

³ Innumerevoli sono i risvolti evolutivi destinati a investire questo campo. In questa sede può segnalarsi, a titolo esemplificativo, lo speciale impulso che la situazione epidemica ha dato alla c.d. *telemedicina*, quale nuova frontiera dei rapporti tra medico e paziente: sul punto, ampie informazioni in www.terapiedigitali.davincidtx.com/telemedicina-terapia-digitale; per una veloce sintesi, v. pure G. FREZZA, *Covid-19 e spinta digitale, come sarà la sanità del futuro?*, in www.sanitainformazione.it, 10 giugno, 2020. Quanto poi al profilo giuridico, basterà qui rammentare le spinose questioni insorte sul fronte della (eventuale) responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie per i decessi e le patologie da Covid-19: cfr., *ex multis*, C. IORIO, *Responsabilità medica e tutela del paziente ai tempi del coronavirus*, in www.iudicium.it, 12 giugno 2020; G. PONZANELLI, *La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid*, in giustiziaciivile.com, 19 maggio 2020.

⁴ Un puntuale resoconto della crisi economica provocata dalla pandemia è offerto dal documento ISTAT, *"Le previsioni per l'economia italiana nel 2020-2021"*, pubblicato in data 8 giugno 2020 e visionabile presso il sito istituzionale del suddetto Istituto (www.istat.it); sotto un'angolazione più specifica, v. pure M. RUBINO DE RITIS, *Gli effetti della pandemia sull'economia digitale*, in giustiziaciivile.com, 16 marzo 2020. Notevoli le ripercussioni in

delle relazioni umane⁷, tutti inevitabilmente segnati dall'irrompere sulla scena di problemi ed esigenze inedite, che imporranno la ricerca di

ambito giuridico, soprattutto con riferimento alle operazioni contrattuali in corso, in quanto variamente condizionate, nella fase esecutiva, dalle sopravvenienze emergenziali e, conseguentemente, dai provvedimenti normativi restrittivi adottati per impedire la diffusione del contagio. In argomento esiste già una nutrita letteratura: cfr., fra i molti, A.M. BENEDETTI, *Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto*, in *giustiziavivile.com*, 29 aprile 2020; ID. *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, *ivi*, 3 aprile 2020; S. GUADAGNO, *La conclusione dei contratti bancari all'epoca del Covid-19: tra obblighi di forma e obblighi di comportamento*, *ivi*, 23 aprile 2020; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, *ivi*, 21 aprile 2020; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, *ivi*, 21 aprile 2020; R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, *ivi*, 9 aprile 2020; F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, *ivi*, 1 aprile 2020; S. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19*, *ivi*, 25 marzo 2020; F. VALERINI, *Gli effetti delle sopravvenienze collegate all'emergenza Covid sui piani del consumatore*, *Diritto e Giustizia*, 29 aprile 2020; G. LAZOPPINA, *Coronavirus: impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza maggiore*, *ivi*, 13 marzo 2020; M. BERGAMASCHI, *L'esecuzione dei contratti ai tempi del Coronavirus*, in *www.leggiditalialegale.it*, 21 aprile 2020; G. VULPIANI, *Emergenze epidemiologiche e contratti del turismo: il caso del coronavirus*, in *www.iudicium.it*, 2 aprile 2020.

⁵ Si pensi, in proposito, all'aumento delle diseguaglianze indotto dall'epidemia, che tende ad aggravare la condizione di marginalità dei soggetti e dei ceti più deboli, riducendo, fra l'altro, le possibilità di "ascensione sociale" degli stessi: per qualche iniziale spunto di riflessione, cfr. M. FERRINI, *La pandemia non è uguale per tutti. Covid-19 e disuguaglianze*, in *www.eticaeconomia.it*, 24 aprile 2020; M. FRANZINI, *Il Covid-19 e le diseguaglianze economiche*, in *www.questionegiustizia.it*, 8 aprile 2020.

⁶ Con riguardo alla situazione europea, vista in prospettiva, si veda l'autorevole studio collettaneo prodotto dal MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, *The future of the work in Europe. Automation, workforce transitions, and the shifting geography of employment*, 6, 2020, il cui testo è agevolmente reperibile in Rete digitando il titolo dell'opera sul motore di ricerca di Google. Anche in questo caso, peraltro, vengono in rilievo diverse criticità giuridiche che investono (pure nel presente) la complessa dinamica dei rapporti di lavoro: nell'ovvia impossibilità di riferirne in modo esaustivo, può qui bastare il riferimento al delicato problema della responsabilità del datore di lavoro per l'eventuale contagio da *coronavirus* del dipendente: per un primo ragguaglio informativo, cfr. E. GAMBIRASIO, *La responsabilità del datore di lavoro ai tempi del Covid-19*, in *www.altalex.com*, 8 maggio 2020.

⁷ Distanziamento sociale e trasmigrazione *online* (non solo della attività lavorative e didattiche, ma pure) delle normali consuetudini relazionali sono gli aspetti più eclatanti di una vera e propria rivoluzione in atto che potrebbe incidere profondamente finanche sui connotati antropologici del genere umano. Il tema, come può agevolmente intuirsi, è di vasta portata e giammai riducibile alla sintesi asfittica di una nota di testo: per un iniziale approccio, cfr. M. BERTOLASO, *Come la digitalizzazione sta cambiando le relazioni umane*, in *www.dirittodellinformazione.it*, 25 maggio 2020.

2/2020

modelli e strategie nuove per poter superare le difficoltà del presente e recuperare proiezioni di vita (individuali e collettive) più salde e rassicuranti.

Come noto, il Governo del nostro Paese, nell'intento sempre più pressante (in relazione alle "curve" di evoluzione del contagio) di arginare la diffusione dell'epidemia, ha adottato una serie di provvedimenti normativi d'urgenza (nella forma precipua del D.P.C.M.)⁸ che, oltre a mettere sotto forte tensione il nostro sistema delle fonti, hanno avuto un impatto notevole sull'intero ordinamento giuridico, in ragione non soltanto della straordinaria ampiezza degli interventi operati⁹, ma anche della speciale incidenza degli stessi su un ventaglio assai cospicuo di diritti e interessi costituzionalmente protetti¹⁰.

Emblematiche, al riguardo, le limitazioni che sono state introdotte alla libera circolazione delle persone (art. 16 Cost.), dapprima esclusivamente nelle aree del Paese maggiormente vessate dal contagio (c.d. "zone rosse"), e poi estese all'intero territorio nazionale, insieme alla dettagliata previsione di rigorose condizioni e adempimenti da osservare per poter esercitare la residua mobilità consentita.

Le suddette limitazioni, oltre ad incidere in via diretta e immediata sulla facoltà individuale di spostamento, già peraltro sacrificabile rispetto ai beni-interessi della sicurezza o della sanità pubblica, alla stregua di quanto esplicitamente previsto dal menzionato art. 16 Cost.¹¹, sono andate sicuramente a comprimere anche altri diritti di rango costituzionale, come ad esempio quello della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.¹²) che, pure al di là degli specifici divieti previsti in ordine allo svolgimento di talune attività, non poteva che restare fortemente penalizzata dagli impedimenti alla circolazione.

⁸⁸ Decretazione che, come si ricorderà, ha preso il suo abbrivio (e la sua formale legittimazione) dalla *Delibera* con cui il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha proclamato lo stato di emergenza.

⁹ Il cui elenco completo e dettagliato può visionarsi in www.protezionecivile.gov.it.

¹⁰ Per una concisa disamina delle torsioni costituzionali provocate dalla normativa emergenziale, cfr. P. ESPOSITO, *Diritti costituzionali ai tempi del Covid-19. Gerarchia e legittime limitazioni*, in www.diritto.it, 25 marzo 2020.

¹¹ Il cui testo recita: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

¹² La norma così statuisce: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

Nondimeno, in questa sede interessa soprattutto soffermare l'attenzione sugli effetti negativi che le statuizioni governative, con le proibizioni poc'anzi descritte, hanno provocato su alcune dinamiche del microcosmo familiare, in tutte le ipotesi in cui lo stesso si presentasse (nella fase iniziale di diffusione del *virus*) già segnato da una situazione di crisi della coppia e da un conseguente stato di separazione (anche solo di fatto) dei due *partners*¹³.

In questi casi, invero, si è visto come l'esercizio di alcuni diritti familiari sia stato seriamente compresso e condizionato dai divieti di circolazione: il riferimento è, in particolare, al diritto/dovere di visita del genitore non collocatario, con ogni evidenza impedito a raggiungere il figlio minore nel luogo principale di abitazione (o, al contrario, a farlo trasferire presso il proprio domicilio) secondo il calendario all'uopo predisposto in sede di separazione, in special modo quando i due coniugi avessero fissato le rispettive residenze in Comuni diversi.

Correlativamente, e per le medesime ragioni, anche il diritto del minore alla c.d. *bigenitorialità*¹⁴, ossia a mantenere rapporti compiuti ed equilibrati con ambedue i genitori, è rimasto in varia misura frustrato nel suo concreto esercizio dalle già evocate preclusioni normative, con possibili gravi ripercussioni sul suo benessere esistenziale e psicologico; ripercussioni destinate peraltro ad accentuarsi in presenza di condotte dei coniugi tese in qualche modo a strumentalizzare la situazione di

¹³ Sul tema si registrano diversi contributi, per lo più di commento ai numerosi provvedimenti giudiziari d'urgenza adottati (nei confronti dei genitori separati) su tutto il territorio nazionale e di cui nel prosieguo del lavoro si dirà. Senza pretesa di completezza, cfr. almeno F. NOVELLO, *Diritto alla bigenitorialità e interesse del minore ai tempi del Covid-19*, in *www.altalex.com*; 19 maggio 2020; A. NOCERA, *L'esercizio del diritto di visita nel periodo dell'emergenza Covid-19*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 12 maggio 2020; F. MENDOLA, *Il minore ha diritto di recuperare il tempo perso con il padre a causa del Covid-19. Lo dice il giudice*, in *www.personaedanno.it*, 5 maggio 2020; D. PIAZZONI, *Diritto alla bigenitorialità, diritto di visita e frequentazione e coronavirus: un mosaico in composizione?*, in *www.giustiziacivile.com*, 4 maggio 2020; N. VINCI, *Affidamento condiviso e coronavirus*, in *www.altalex.com*, 3 maggio 2020; M. SICCHETTI, *Covid-19: la salute pubblica prevale sul diritto di visita del minore*, in *www.quotidianogiuridico.it*, 22 aprile 2020; A. SCALERA, *Le visite del padre al figlio in comuni diversi sono sospese durante l'emergenza Covid-19*, *ivi*, 2 aprile 2020; V. VEZZOSI, *Misure di prevenzione Covid-19 e rapporti fra genitori e figli*, in *www.filodiritto.com*, 3 aprile 2020; M. CURTI, *Il temperamento tra diritto alla salute e diritto alla bigenitorialità al tempo del coronavirus*, in *Fam. dir.*, 6/2020, 612 ss.; E. TROTTA, *Esercizio della responsabilità genitoriale e diritto alla bigenitorialità in pendenza delle misure di contrasto al Covid-19*, *ivi*, 5, 2020, 441 ss.

¹⁴ Su cui v., più ampiamente, *infra* § 2.

2/2020

emergenza sanitaria per ostacolare il normale dispiegarsi dei rapporti dei figli con l'uno o l'altro genitore.

Sebbene, come a breve si dirà, il Governo abbia tentato mediante alcuni interventi successivi di chiarire la portata e l'incidenza delle sue prescrizioni anti-contagio sulle problematiche di cui si è appena detto, è agevole intuire come il quadro delle relazioni endo-familiari fin qui tratteggiato abbia prospettato la necessità di una delicata opera di *bilanciamento* tra i diversi beni-interessi in conflitto (diritto di visita genitoriale, diritto del minore alla *bigenitorialità*, tutela della salute individuale e collettiva), al fine di garantire non soltanto una proficua coesistenza delle predette istanze, ma anche e soprattutto una piena tutela dell'interesse del minore.

E benché una siffatta opera di bilanciamento e di composizione non possa che impegnare, in prima battuta, gli stessi *partners* della coppia nell'esercizio della responsabilità genitoriale (oltre che di quell'autonomia privata che è ormai da tempo, anche sul terreno della gestione della crisi coniugale e della sistemazione dei figli, un sicuro baluardo del diritto familiare odierno¹⁵), è pressoché inevitabile che, nei casi in cui l'intesa non venga raggiunta, il conflitto debba trovare soluzione nel *decisum* giudiziale.

Prima di dare conto dei diversi indirizzi emersi in proposito, sembra però opportuno richiamare brevemente alcune coordinate di fondo del nostro sistema normativo, di sicura rilevanza nella tematica in oggetto.

¹⁵ Sul punto, diffusamente, R. AMAGLIANI, *Appunti su autonomia privata e diritto di famiglia: nuove frontiere della negozialità*, in *I contratti*, 2014, 582 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Autonomia privata e diritto di famiglia*, in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano, 2013, 77 ss.; A. ZOPPINI, *L'autonomia privata nel diritto di famiglia, sessant'anni dopo*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 227 ss. È appena il caso di rammentare come la crescente apertura alla negozialità degli effetti (non solo fisiologici, ma pure) patologici del rapporto di coppia costituisca un *trend* ormai acquisito anche sul piano normativo, sol che si pensi al disposto di cui all'art. 6, l. n. 162 del 2014, dove è prevista la possibilità per i coniugi (e oggi, in egual misura, per le persone unite civilmente) di stipulare una convenzione di negoziazione assistita «per la soluzione consensuale di separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio», nonché, più recentemente, al disegno di legge con delega al Governo (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2019) che, riallacciandosi alla proposta di legge n. 2669, presentata il 15 ottobre 2014 dai deputati A. Morani e L. D'Alessandro, prevede l'introduzione nel nostro ordinamento dei c.d. *patti prematrimoniali*, ovvero degli accordi tra coniugi preordinati alla regolazione dei loro rapporti personali e patrimoniali, non soltanto nella fase fisiologica del rapporto, ma pure in vista di un eventuale crisi dello stesso. Al riguardo, più ampie informazioni in G.F. BASINI, *I così detti "patti prematrimoniali"*, in *Fam. dir.*, 12/2019, 1153 ss.

2. La rilevanza sistemica del principio di "bigenitorialità" al tempo del coronavirus.

Il principio di *bigenitorialità*, affonda le sue radici, oltre che nel più generale diritto al rispetto delle relazioni familiari sancito dall'art. 8 CEDU¹⁶, anche nell'art. 30 Cost., dove si afferma solennemente che i genitori hanno (non solo il diritto, ma anche) il dovere di «mantenere, istruire ed educare i figli», giacchè da tale dovere discende automaticamente in capo a questi ultimi un corrispondente diritto ad essere protagonisti di un rapporto di cura ed assistenza con ambedue le figure genitoriali.

Naturalmente, la previsione costituzionale si riferisce essenzialmente alla condizione fisiologica di un nucleo familiare *unito*, in cui è senz'altro più agevole per la prole mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi i genitori. La realizzazione del diritto alla bigenitorialità è destinata invece a subire ampie limitazioni in tutte le situazioni di crisi coniugale, a causa della separazione dei coniugi e della conseguente necessità dei figli di andare a convivere in via prevalente con uno solo dei genitori.

Giova rammentare come per lungo tempo, nelle predette situazioni di crisi, la *communis opinio* abbia individuato quale soluzione di gran lunga preferibile per la migliore educazione e formazione della prole, quella dell'affidamento *esclusivo* ad un solo genitore¹⁷, all'esito di una congrua valutazione di maggiore idoneità all'ufficio di cura da parte dell'autorità giudiziaria.

L'inevitabile effetto di marginalizzazione del coniuge non affidatario nella vita dei figli, e la crescente consapevolezza degli effetti negativi di

¹⁶ Secondo cui, precisamente, «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

¹⁷ Soluzione che trovava riscontro nel vecchio testo (ormai abrogato) dell'art. 155 c.c., dove ogni riferimento alla possibilità di un coinvolgimento dell'altro genitore era escluso. Anche in ragione di ciò, a lungo si era posta in dottrina e giurisprudenza la questione di un'eventuale applicazione analogica dell'art. 6 della legge n. 898/1970 (così come modificata dalla legge n. 74/1987), dove invece era prevista, in via alternativa, la possibilità di un affidamento *congiunto* o *alternato*, in modo da poter superare la singolare dicotomia disciplinare esistente tra la fase della separazione e quella del divorzio. Va peraltro rilevato come una tale possibilità sia rimasta relegata nel recinto dell'astratta previsione normativa, senza un effettivo seguito applicativo.

una siffatta condizione di marginalità sui processi di crescita e di strutturazione della personalità di questi ultimi, ha tuttavia propiziato la sedimentazione nella comunità scientifica di orientamenti diversi, più favorevoli ad un coinvolgimento tendenzialmente paritario dei due coniugi nell'assunzione della responsabilità genitoriale, anche nella fase patologica della separazione.

Sul piano ordinamentale, è noto come un tale indirizzo di pensiero abbia trovato un primo momento di emersione e di codificazione nella previsione di cui all'art. 9 della *Convenzione dei diritti del fanciullo* firmata a New York nel 1989 (e ratificata in Italia nel 1991), dove si dichiara che gli Stati firmatari si impegnano a rispettare il diritto del minore «separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo».

Sulla scia del succitato testo della *Convenzione*, successivamente ripreso e confermato anche dall'art. 24 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* (c.d. *Carta di Nizza*), il principio di bigenitorialità ha infine trovato pieno riconoscimento operativo nel nostro Paese a partire dalla legge n. 54 del 2006, recante «*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*»¹⁸, con la quale il legislatore ha inteso dettare una disciplina organica delle relazioni familiari nel tempo della separazione dei coniugi (*rectius*, della coppia genitoriale, anche di fatto) concepita e conformata in modo tale da assicurare, sotto qualsiasi profilo, la prioritaria tutela dell'interesse del minore¹⁹.

¹⁸ La normativa *de qua* è stata oggetto di grande attenzione in dottrina: cfr., *ex plurimis*, M. SESTA, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: a) profili sostanziali*, in *Fam. dir.*, 2006, 377; P. SCHLESINGER, *L'affidamento condiviso è diventato legge! Provvedimento di particolare importanza, purtroppo con inconvenienti di rilievo*, in *Corr. giur.*, 2006, 304; L. BALESTRA, *Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affidamento condiviso*, in *Famiglia*, 2006, 655; C.M. BIANCA, *La nuova disciplina in materia di affidamento condiviso*, in *Dir. fam.*, 2006, 676.

¹⁹ È bene sottolineare come quella del "superiore interesse del minore" sia diventata una formula assiologica assai densa e assolutamente centrale nell'odierno diritto minorile e familiare. La sua progressiva emersione ordinamentale si deve innanzitutto ad un deciso mutamento di paradigma nella concezione del minore, un tempo visto come mero oggetto di protezione da parte della società adulta e solo più recentemente come *persona* dotata di una propria soggettività e titolare di autonomi diritti (su tale processo evolutivo e sulle sue delicate implicazioni, cfr. E. MOSCATI, *Il minore nel diritto privato, da soggetto da proteggere a persona da valorizzare (contributo allo studio dell'interesse del minore)*, in *Dir. fam. pers.*, 2014, 1141; C.M. BIANCA, *Il diritto del minore all'ascolto*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2013, 546; P. STANZIONE, *Capacità e minore età nelle problematiche della persona umana*, Napoli, 1975, *passim*). Sul piano normativo, al di là di alcuni (indiretti) riferimenti presenti

nella Costituzione (negli artt. 2, 3, 30, 31, 34, 37), l'interesse del minore inizia ad essere riconosciuto nella sua prioritaria valenza a partire dalle sedi internazionali, con i precisi richiami contenuti dapprima nella già citata *Convenzione sui diritti del fanciullo* del 20 novembre 1989 (art. 3, comma 1), poi nella *Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore* del 25 gennaio 1996 (artt. 1, comma 2; 6, lett. a) e 10) e, infine, nella (anch'essa già menzionata) *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* del 7 dicembre 2000. I principi affermati nelle suddette *Carte* troveranno poi ulteriori e dettagliati svolgimenti in diversi regolamenti e direttive europee (reg. n. 2201/2003/CE: artt. 12, par. 1, lett. b); 15, par. 1, 5; 23, par. 1, lett. a); dir. 2003/86/CE, art. 5, par. 5; dir. 2011/36/UE: artt. 14, par. 2; 16, par. 2; reg. 2013/604/UE: artt. 6, 8, 20, par. 3; dir. 2013/33/UE: artt. 11, 23). In una cornice siffatta, anche il diritto minorile e familiare interno verrà ad essere gradualmente plasmato e conformato (sia pure in modo caotico e frammentario) alla necessaria prevalenza dell'interesse del minore, con una molteplicità di interventi normativi, tutti di notevole rilevanza ma tra i quali spiccano, per l'approccio più organico, la legge n. 184 del 1983 (per come modificata dalla successiva l. n. 149 del 2001) e quella n. 54 del 2006. Non va peraltro trascurato come l'indubbia centralità sistematica conseguita negli ultimi anni dal principio del c.d. "interesse superiore del minore", non abbia però aiutato a dissipare le ombre che da sempre si addensano sulla portata semantica ed applicativa di codesta formula, dai contorni talmente sfumati e ambigui da indurre una parte della dottrina a equipararne il concetto ad una sorta di "scatola vuota" (cfr. V. POCAR, P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Roma-Bari 2008, 172 ss.) o, addirittura, alla mitica figura dell'*araba fenice* (cfr. L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 86 ss.), con ciò predicandone, in definitiva, la ben modesta fruibilità (E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, 64 ss.; R. RIVELLO, *L'interesse del minore fra diritto internazionale e multiculturalità*, in *Minorigiustizia*, 2011, 21 ss.; C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di «best interests of the child»*, in *Riv. dir. int.*, 2010, 986 ss. Sui rischi connessi ad un impiego inevitabilmente arbitrario di codesta nozione da parte del giudice, cfr. G. DOSI, *Dall'interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni*, in *Dir. fam. pers.*, 1995, 4, 1604 ss. e M. DOGLIOTTI, *Che cos'è l'interesse del minore?*, nota a Trib. Minori Torino, 26 febbraio 1992, in *Dir. fam. pers.*, 1992, 1, 1093 ss.). Tuttavia, sebbene il carattere relativo ed indeterminato del principio in questione sia innegabile (cfr. R. ROMBOLI, *La natura "relativa" ed il significato di "clausola generale" del principio dell'interesse superiore del minore*, in *La famiglia davanti ai suoi giudici*, F. GIUFFRÈ, I. NICOTRA (a cura di), *Atti del Convegno dell'Associazione "Gruppo di Pisa"*, Napoli, 2014, 510 ss.), non per questo deve ritenersi che lo stesso sia privo di utilità ermeneutica ed applicativa. Anzi - osserva al riguardo un'autorevole dottrina - può ben dirsi che «i cosiddetti concetti indeterminati» sono strumenti dei quali il diritto «non può fare a meno, in quanto concetti valvola (*Ventilbegriffe*), assai spesso volutamente utilizzati dal legislatore quando la soluzione giuridica di un determinato problema non può essere data una volta per tutte, ma deve invece venire volta a volta rapportata e adeguata alla realtà sociale in continuo movimento e mutamento, senza di che il meccanismo dello *ius strictum* potrebbe incepparsi o funzionare in una dimensione seclusa e astratta, del tutto prescindente dalle reali esigenze della vita» (cfr. V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2, 2018, 405 ss.). Sicchè, il problema diviene soprattutto quello di un impiego accorto e controllato di siffatto strumento, che consenta di coniugare l'aspettativa del minore al miglior tipo di

2/2020

In questa logica, viene implementata nel sistema la regola generale dell'*affidamento condiviso*, quale strumento essenziale di coinvolgimento paritario di entrambi i *partners* nel progetto educativo della prole e di salvaguardia del diritto di quest'ultima a mantenere rapporti durevoli e pregnanti con ambedue i genitori²⁰, restando così confinata nel limbo delle opzioni residuali quella del tradizionale *affidamento esclusivo* ad uno soltanto dei componenti della coppia.

Nondimeno, la piena realizzazione di codesta direttiva resta affidata alla rigorosa osservanza del diritto del genitore non collocatario di visitare il figlio, nonché alla possibilità, da parte sua, di poterlo ospitare presso il proprio domicilio, secondo un calendario predefinito consensualmente dai due *partners* o (in assenza di accordo) dall'autorità giudiziaria, sempre tenendo presente la necessaria tutela del *best interest* della prole.

Inutile rilevare come proprio sul terreno della determinazione e dell'effettivo rispetto delle suddette determinazioni venga non poche volte a innescarsi un conflitto di difficile composizione, e come, per altro verso, qualsiasi elemento aggiuntivo di criticità esterno sia destinato a rendere ancora più problematico il conseguimento di un equilibrio familiare davvero funzionale alla corretta educazione e formazione della prole. Stante quanto sopra, ben si comprende allora come l'emergenza epidemiologica, con le connesse misure normative adottate per il contenimento del contagio, incentrate soprattutto sui limiti posti alla circolazione delle persone, abbia concorso a fomentare le (endemiche) tensioni del gruppo familiare, rendendo oltremodo incerta la tutela dei diversi interessi in gioco.

In particolare, dinanzi all'acuirsi della crisi sanitaria e alla crescente intensificazione dei divieti, ci si è chiesti se il diritto alla bigenitorialità del minore (e il correlativo diritto di visita del genitore non collocatario)

esistenza possibile e realizzabile (quale specifica estrinsecazione del diritto costituzionale al pieno ed integrale sviluppo della personalità) con una valutazione individualizzata e contestualizzata di tutte le circostanze del caso concreto, sia di tipo oggettivo (natura delle relazioni familiari, condizioni socio-economiche, etc.) che soggettivo (età, capacità, inclinazioni, aspirazioni, etc.): cfr. V. SCALISI, *op. ult. cit.*, 405 ss. In argomento, si vedano pure le osservazioni di R. DE MEO, *La tutela del minore e del suo interesse nella cultura giuridica italiana ed europea*, in *Dir. fam. pers.*, 2012, 1, 473 ss. e di E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Fam. dir.*, 1999, 1, 80 ss.

²⁰ Detta regola, inizialmente scolpita nell'art. 155 c.c. (per come riformulato dalla succitata legge n. 54/2006), a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 154/2013, si trova ora collocata topograficamente in una diversa area del *Codice* (art. 337 c.c. *ter*), senz'altro più funzionale, anche per gli aspetti qui considerati, ad una piena unificazione dello stato giuridico dei figli (un tempo qualificati come) legittimi e naturali.

potesse essere sacrificato per la salvaguardia del bene primario della salute, oppure se una tale evenienza dovesse comunque essere esclusa pur di evitare pregiudizi psicologici alla prole ulteriori rispetto al trauma già subito a causa della separazione dei genitori²¹.

Nella frequente indisponibilità dei due *partners* a raggiungere un'intesa amichevole, era inevitabile che la *quaestio* in oggetto approdasse nelle aule giudiziarie, malgrado le gravi difficoltà ad individuare, nelle fattispecie *de quibus*, una *regola iuris* sufficientemente dirimente ed appagante.

Ed invero, come sempre accade quando ad entrare in conflitto sono istanze della persona di pari rango assiologico, destinate ad incidere profondamente su aspetti decisivi dell'esistenza, l'estrema vischiosità delle opzioni in campo impone un approccio metodologico che, rifuggendo da qualsiasi tentazione di sistemazione puramente astratta della contesa, si ponga in ascolto della realtà pratica e si accoli l'onere di un faticoso discernimento alla luce delle mutevoli circostanze del caso concreto.

3. *La gestione del contenzioso familiare e le oscillazioni del formante giurisprudenziale: i provvedimenti d'urgenza a (prevalente) tutela del diritto di visita del genitore non collocatario e le prime aperture alle relazioni "da remoto".*

Occorre anzitutto premettere che le statuizioni giudiziali che si sono susseguite nell'arco di tempo considerato, corrispondente in linea di massima alla fase ascendente e più acuta dell'emergenza (*id est*, i mesi di marzo e aprile), risultano influenzate, almeno in parte, dalla progressione cronologica di una produzione normativa tanto minuziosa quanto (inevitabilmente) caotica e contraddittoria.

Il primo provvedimento sulle controversie in esame che si segnala all'attenzione dell'interprete è quello assunto in via d'urgenza *inaudita altera parte* (*ex art. 709 ter, c.p.c.*²²) dal Tribunale di Milano in data 11 marzo

²¹ L'interrogativo, in dottrina, è stato condiviso in modo praticamente unanime: cfr., per tutti, M. CURTI, *op. cit.*, 612 ss.

²² Rammentiamo come, a tenore di codesta disposizione, i genitori separati possano in ogni tempo fare ricorso all'autorità giudiziaria per la soluzione delle controversie insorte «in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento» e come, a seguito delle determinazioni assunte, eventuali gravi inadempienze o atti

2/2020

2020²³, con il quale il giudicante ha respinto il ricorso presentato da un genitore collocatario, teso a sospendere il diritto di visita dell'altro genitore (nel caso di specie, il padre) per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, onde salvaguardare la salute del figlio dai possibili rischi del contagio.

In particolare, la madre faceva istanza affinché il figlio, temporaneamente allocato presso il domicilio del padre (residente in un diverso Comune), rientrasse immediatamente nell'abitazione materna, quale luogo di collocazione prevalente.

Nella prospettazione attorea, evidentemente, la tutela della salute del minore doveva considerarsi prioritaria rispetto ad ogni altra istanza, ivi compresa quella della bigenitorialità ed il correlativo diritto di visita del padre, tenuto conto della grave emergenza in atto e alla stregua dei divieti puntualmente scolpiti nel testo del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020²⁴ (nonché in quello immediatamente successivo del 9 marzo²⁵, dove i divieti *de quibus* sono stati estesi all'intero territorio nazionale), con specifico riguardo agli spostamenti delle persone fisiche dalle proprie abitazioni, rigorosamente proibiti salvo che gli stessi non fossero giustificabili (mediante appositi moduli di autocertificazione) da «comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o di salute».

Il Collegio meneghino, tuttavia, muovendo da una più articolata esegesi delle fonti disponibili e da un diverso apprezzamento dell'interesse del minore, ha ritenuto opportuno disattendere le pretese del ricorrente e definire la controversia sulla base di una differente modulazione dei valori in gioco.

Più nel dettaglio, il giudicante ha osservato come le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 11, non potessero considerarsi «preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, sicché alcuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti».

Viene in tal modo affermata una *regola iuris* importante, quella per cui le misure emergenziali dettate dalla normativa non possono, in linea di

compiuti (dai medesimi ricorrenti) in pregiudizio del minore possano essere puntualmente sanzionati dall'organo procedente.

²³ Il testo del decreto può leggersi in www.dejure.it.

²⁴ Cfr. G.U. *Serie Generale*, n. 59, 8 marzo 2020.

²⁵ Cfr. G.U. *Serie Generale*, n. 62, 9 marzo 2020.

principio, incidere sulle statuizioni giudiziali relative alla crisi coniugale e all'affido della prole, che pertanto beneficerebbero di una sorta di "intangibilità" rispetto alle suddette prescrizioni.

Tale conclusione - ha rilevato ancora il Tribunale - troverebbe ulteriore conferma nelle direttive esplicative (quasi un'interpretazione autentica) che il Governo ha inteso diramare, a partire dal 10 marzo 2020, nella sezione "FAQ" del proprio sito istituzionale²⁶, dove al punto n. 13) si è puntualizzato che «gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore, sono sempre consentiti [...] secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».

Pare dunque evidente come il giudice milanese, sulla base di siffatte argomentazioni - e al di là di ogni ragionevole dubbio che possa insorgere sull'effettiva rilevanza normativa, nell'attuale gerarchia delle fonti, delle "FAQ" governative - abbia infine ritenuto più corretto superare il conflitto tra le diverse istanze in gioco subordinando la tutela della salute ad una più compiuta realizzazione del principio di bigenitorialità, nel suo duplice aspetto dell'interesse del minore a conservare un rapporto stabile e ben strutturato con entrambi i genitori, e del diritto/dovere di visita del genitore non collocatario²⁷.

Nel solco tracciato dal *decisum* di cui si è appena riferito, si sono collocati alcuni provvedimenti giudiziari successivi che, sia pure con le inevitabili varianti dettate dalle peculiarità dei casi concreti, si sono sostanzialmente allineati alle direttive in esso contenute.

Occorre peraltro rammentare come nel frattempo il quadro normativo di riferimento si sia andato rapidamente evolvendo, con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, dove, all'art. 1, lett. b), si è previsto il divieto per «tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»; precisando, altresì, come la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del

²⁶ Cfr. www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, in cui è possibile reperire, fra le altre, la *Risposta Ufficiale* del Governo alla specifica domanda: «Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?».

²⁷ La statuizione *de qua* risponderebbe quindi «al prevalente interesse dei minori a non vedere interrotta la propria continuità affettiva col genitore non collocatario, fornendo agli stessi, nel presente momento emergenziale, già connotato dalle molteplici privazioni della propria vita sociale, scolastica, sportiva ed amicale, l'immagine di immutata stabilità e rassicurante solidità del rapporto affettivo parentale» (E. TROTTA, *op. cit.*, 441 ss.).

2/2020

precedente D.P.C.M. 8 marzo 2020, a tenore della quale veniva comunque consentito «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza», dovesse ormai considerarsi abrogata.

Dunque, restrizioni ancora più severe alla circolazione delle persone, generalmente proibita anche tra Comuni diversi di una medesima Regione, salva l'esistenza di motivi (non più semplicemente di "necessità", bensì) di "assoluta urgenza"; ed è facile comprendere come la previsione dei nuovi divieti, unitamente all'assenza, nella decretazione d'urgenza da ultimo richiamata, di specifici riferimenti alle problematiche di spostamento dei genitori separati, non potesse che acuire le tensioni e le incertezze relative alla gestione dei conflitti familiari²⁸.

Si spiega così il rinnovato intervento chiarificatore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, attraverso le "FAQ" pubblicate in data 1° aprile 2020, ha inteso precisare che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all'altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse, etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori».

Il testo della "FAQ" citata, quindi, sembra contenere un'esplicita clausola di salvaguardia per i diritti di visita genitoriali, che dovrebbero potersi esercitare pure in tempi di massima espansione dell'epidemia e in deroga ai generali divieti di circolazione: e una tale direttiva,

²⁸ I dilemmi ermeneutici sempre più incombenti che hanno accompagnato l'entrata in vigore delle suddette disposizioni hanno indotto l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ad intervenire con una nota (del 27 marzo 2020) indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata ribadita la necessità di individuare un giusto bilanciamento tra tutti i diritti coinvolti, idoneo ad assicurare ai bambini più vulnerabili e alle rispettive famiglie una condizione di maggiore protezione, raccomandando altresì che i figli di genitori separati o divorziati potessero mantenere rapporti continuativi con entrambi, ancorché a distanza. Un'esigenza di eguale tenore si ritrova alla base del comunicato effettuato dall'Unione delle Camere Minorili in data 30 marzo 2020 ("*Emergenza Covid-19 e responsabilità genitoriale*"), dove, muovendo dall'assunto che le relazioni familiari e la salute costituiscono diritti fondamentali di pari rango costituzionale che occorre bilanciare tenendo sempre conto del *best interest* dei minori, viene sollecitato il Governo a dissipare i dubbi in ordine alla legittimità o meno degli spostamenti da un Comune all'altro (o da una Regione all'altra) per le visite ai figli, compatibilmente con le finalità di contenimento dell'epidemia.

indubbiamente, ha contribuito non poco a puntellare l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato dal Tribunale di Milano.

Indirizzo che - lo si è già anticipato - ha trovato riscontro in un certo numero di provvedimenti adottati (sempre in via d'urgenza, *inaudita altera parte*) successivamente, fra i quali merita di essere segnalato innanzitutto quello del Tribunale di Verona 27 marzo 2020²⁹, nel quale il giudice, pur dinanzi ai più restrittivi divieti imposti nel frattempo dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 (e benché non fosse stata ancora divulgata la direttiva "FAQ" 1 aprile 2020), ha confermato la possibilità per la prole di mantenere contatti con ambedue i genitori, con l'unica precauzione, al fine di ridurre i rischi del contagio, di prolungare i periodi di collocazione presso il domicilio di ciascuno di essi. Nel conflitto fra le varie istanze, quindi, è stata anche in questo caso privilegiata l'esigenza di salvaguardare il principio (e la prassi) della bigenitorialità, rispetto ad una più estesa tutela del diritto alla salute del minore e della comunità familiare.

In analogia traiettoria si è posta l'ordinanza del Tribunale di Terni del 30 marzo 2020³⁰, che evidenzia però alcune importanti peculiarità.

Nel caso di specie, infatti, stante l'avvenuto affidamento *esclusivo* della prole alla madre, oggetto di lagnanza da parte del padre era stata la mancata attuazione degli incontri programmati con i figli (sia pure in apposito luogo protetto e in spazio neutro) a cura degli operatori dei Servizi Sociali del Comune all'uopo preposti. Ciò, evidentemente, a causa dell'emergenza sanitaria in atto e delle conseguenti misure di contenimento del contagio.

Senonché, di fronte alle ragioni ostative opposte dalla madre e dai Servizi Sociali, il giudice adito, pur prendendo atto del grave contesto epidemico e dei divieti normativi in vigore, ha ritenuto imprescindibile procedere ad un accorto bilanciamento dei diversi valori coinvolti, teso soprattutto a contemperare l'esigenza dei figli a vivere una normale relazione familiare ed affettiva con entrambi i genitori, con quella di preservare l'interesse alla salute non soltanto dei soggetti coinvolti, ma anche, più in generale, dell'intera collettività.

E, in questa prospettiva, il Tribunale ha individuato quale possibile strumento (temporaneamente) più idoneo al contemperamento delle suddette istanze, quello degli incontri parentali organizzati secondo modalità telematiche, ovvero avvalendosi delle moderne tecnologie di

²⁹ Visionabile in www.dejure.it.

³⁰ Cfr. www.quotidianogiuridico.it, 16 aprile 2020, con nota di A. SCALERA, *Covid-19: gli incontri padre-figli in spazio neutro avvengono via Skype alla presenza di un operatore*.

2/2020

connessione (quali, ad es., *Skype, Chat Watsapp, etc.*), che consentirebbero appunto di garantire un contatto relazionale significativo tra genitori e figli, pur neutralizzando completamente i rischi del contagio.

A tal riguardo, è appena il caso avvertire come il ricorso alle visite *da remoto*, pur non costituendo un'opzione del tutto inedita, se per un verso ha rappresentato (e può rappresentare) una formidabile opportunità di interazione umana aggiuntiva *anche* nel campo delle relazioni familiari, dall'altro impone un'attenta ponderazione in sede scientifica in ordine a tutte le possibili ricadute sui soggetti minori e più vulnerabili (sotto il profilo psicologico, relazionale, educativo, etc.) provocate da un impiego intensivo e crescente di siffatte tecniche di connessione digitale³¹.

L'esigenza di assicurare una proficua prosecuzione dei rapporti tra genitori e figli assume valenza prioritaria pure nel *decisum* del Tribunale di Busto Arsizio 3 aprile 2020³², con il quale è stata accolta l'istanza di un genitore non collocatario che lamentava l'arbitraria sospensione degli incontri con la prole, disposta unilateralmente dal Servizio Tutela Minori, sempre a cagione, naturalmente, dei pericoli dell'epidemia.

In tale fattispecie, per vero, il giudice ha evidenziato come il diritto di visita dei genitori non potesse essere compresso sulla base di estemporanee valutazioni di opportunità, ma solo in presenza di esplicite prescrizioni normative, certamente non rinvenibili nei *Decreti* adottati (fino a quel momento) dalla Presidenza del Consiglio. Ed infatti, anche a prescindere da quanto puntualizzato nel testo della "FAQ" 1 aprile 2020, il Tribunale *de quo* ha rilevato come gli spostamenti dei genitori sul territorio per ragioni di visita ai propri figli dovessero reputarsi senz'altro consentiti in quanto rientranti nelle "situazioni di necessità" previste dalla normativa e, per altro verso, nella griglia delle motivazioni specificamente richieste dai (più recenti) modelli di autocertificazione, al fine di potere

³¹ Manifesta qualche perplessità in ordine ad un impiego esteso dei contatti virtuali, A. SCALERA, *op. ult. cit.*, il quale, pur apprezzando il bilanciamento fra i beni-interessi in conflitto operato dal giudice di Terni, paventa però il rischio che le suddette modalità di frequentazione possano comportare una sostanziale *deminutio* dei rapporti tra genitori e figli. Secondo l'A., nel caso di specie, meglio sarebbe stato predisporre incontri *dal vivo* «in condizioni di sicurezza, in spazi privati o, comunque, diversi da quelli delle strutture pubbliche messe a disposizione dal Servizio Sociale, alla presenza di familiari o di conoscenti, in luogo degli operatori». Soluzione, quest'ultima, comunque da preferire «nell'eventualità di un prolungamento delle misure restrittive connesse al protrarsi dell'epidemia».

³² Cfr. www.quotidianogiuridico.it, 10 aprile 2020, con nota di A. SCALERA, *Coronavirus: al padre possono bastare le videochiamate?*

circolare (previa eventuale autorizzazione delle forze dell'ordine) sulle strade.

Nell'ambito di una disamina necessariamente sintetica e selettiva della casistica maturata nella fase più critica dell'emergenza, sembra utile richiamare l'attenzione anche su altri due provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Tribunale dei Minori di Roma (9 aprile 2020)³³ e dal Tribunale di Pescara (22 aprile 2020)³⁴, che arricchiscono il formante giurisprudenziale di ulteriori (e preziose) inferenze argomentative.

Ed invero, quanto al Tribunale di Roma, la sua decisione si segnala perché il giudice, nel respingere ancora una volta l'istanza materna di sospensione delle visite dell'altro genitore a causa dei rischi epidemici, ha ribadito la necessità di preservare il diritto della prole di mantenere consuetudini di vita stabili e significative con ambedue i genitori, puntualizzando però come la realizzazione di codesta istanza dovesse reputarsi della massima importanza non solo dal punto di vista educativo e formativo, ma anche sotto il profilo del corretto equilibrio psico-fisico del minore.

Nella visione del giudicante, quindi, l'istanza della bigenitorialità, anziché porsi assiologicamente in conflitto con la tutela della salute della prole, diverrebbe una precondizione della più compiuta realizzazione di quest'ultima³⁵. Si tratta, a ben vedere, di un approdo decisionale in qualche misura inedito rispetto al *trend* ermeneutico delle statuizioni fin qui passate in rassegna, giacché secondo il Tribunale capitolino, la salute dei figli, intesa quale condizione complessiva di benessere fisio-psichico³⁶, verrebbe messa a rischio (non soltanto da un eventuale contagio da *coronavirus*, ma pure) dalla prolungata assenza nella cellula familiare

³³ Cfr. *www.dejure.it*.

³⁴ Cfr. *www.dejure.it*.

³⁵ Ed infatti, nel provvedimento così si afferma: «la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione della frequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinviene fondamento nel riconosciuto essenziale apporto all'equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell'ordinamento costituzionale interno e nell'ordinamento internazionale».

³⁶ Chiaro il richiamo alla nota indicazione dell'OMS, dove appunto si fa riferimento allo «stato di benessere fisico e psichico, espressione di normalità strutturale e funzionale dell'organismo considerato nel suo insieme» e si precisa altresì che la nozione di salute non corrisponde «alla semplice assenza di malattie o di lesioni evolutive in atto, di *deficit* funzionali, di gravi mutilazioni, di rilevanti fenomeni patologici, ma esprime una condizione di complessiva efficienza psicofisica».

2/2020

(soprattutto nel momento, gravemente alienante, della crisi pandemica) di una o entrambe le figure genitoriali.

Quanto poi al *decisum* del Tribunale di Pescara (22 aprile 2020)³⁷, anch'esso disvela elementi meritevoli di riflessione, che paiono peraltro collocarsi nella traiettoria del precedente giudiziale poc'anzi richiamato. Sul piano pratico, la fattispecie si caratterizza per l'istanza presentata da un genitore non collocatario di poter trattenere presso il proprio domicilio il figlio minore di tenera età (4 anni), secondo periodi settimanali prefissati, malgrado le molteplici misure anti-contagio e di proibizione della circolazione ancora operanti sul territorio.

Il Giudice, muovendo dall'assunto che il valore della bigenitorialità non possa mai retrocedere dinanzi a quello della salute, ha accolto la suddetta istanza, preoccupandosi poi di precisare come l'importanza della presenza affettiva di entrambi i genitori nella vita dei figli - dato di per sé acclarato e indiscusso - sia destinata ad assumere una valenza tanto maggiore quanto minore si accerterà essere l'età della prole, come appunto rilevato nel caso di specie.

In ogni caso - ha asserito ancora l'organo giudicante - l'estrema delicatezza della funzione genitoriale dovrebbe indurre ad escludere che il rapporto con i figli (in special modo quando molto piccoli) possa prescindere da una frequentazione *fisica* ed essere completamente surrogato dai contatti telematici³⁸.

Sotto questo profilo, il Tribunale di Pescara pare quindi esprimere delle significative riserve in ordine all'attuale tendenza, ormai diffusa anche nel campo delle relazioni conflittuali qui tematizzate, a fare ricorso a degli strumenti di interazione che, per quanto giustificati dall'eccezionalità del momento di crisi vissuto, sembrerebbe prospettare il rischio di un'alterazione irreversibile dei rapporti tra genitori i figli, privando questi ultimi del diritto basilico di vivere nel modo più compiuto possibile la dimensione umana dell'affetto familiare.

³⁷ Cfr. www.studiocataldi.it, 28 aprile 2020, dove si trova il *link* che consente di accedere al testo del *Decreto* (con il commento di M. MAGLIETTA, *Genitori-figli: via libera alle 'visite' cambiando regione*).

³⁸ In dottrina, un'analoga opinione è espressa da F. ROMEO, *Responsabilità genitoriale, conflitti e prospettive di riforma dell'affidamento condiviso* (D.D.L. S/735 del 1° agosto 2018), in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2019, 2, 538, il quale evidenzia come i contatti quotidiani via *Skype* non possano comunque supplire «alla prolungata ed ininterrotta assenza del genitore che, pertanto, non potrà assolvere compiutamente ai suoi doveri educativi ed affettivi».

4. *Segue. I provvedimenti d'urgenza a (prevalente) tutela della salute del minore.*

L'indirizzo giurisprudenziale appena esaminato, pur nella inevitabile varietà di approcci e svolgimenti argomentativi, è parso ispirato da una direttiva di fondo abbastanza nitida, quella della prioritaria salvaguardia del principio di bigenitorialità, visto quale istanza prevalente nel conflitto con gli altri valori in gioco e, verosimilmente, quale veicolo più sicuro di realizzazione del *best interest* del minore.

Tuttavia, come già anticipato, gli orientamenti emersi nei mesi più critici dell'emergenza sanitaria si sono mostrati tutt'altro che compatti e omogenei, non solo a causa di un quadro normativo dai contorni a dir poco ambigui ed evanescenti, ma anche per via della endemica vischiosità del contenzioso familiare, ancor più accentuata nel tempo caotico e convulso della pandemia.

Sicchè, volendo tracciare una prima, approssimativa mappa dei diversi provvedimenti adottati, va rilevato come, rispetto all'indirizzo più sopra richiamato, al polo idealmente opposto si possa collocare l'orientamento che, pur nell'indubbia frammentazione della casistica, abbia inteso individuare nella salute del minore il bene-interesse primario da tutelare, eventualmente anche a costo di sacrificare il diritto della prole a vivere rapporti affettivi costanti e appaganti con ambedue i genitori.

Emblematico di siffatto indirizzo può considerarsi il provvedimento d'urgenza del Tribunale di Bari del 26 marzo 2020³⁹, con il quale l'organo giudicante ha accolto l'istanza del genitore collocatario volta ad ottenere la sospensione delle visite ai figli da parte dell'altro genitore, essendo costui dimorante in un Comune diverso da quello di abituale residenza della prole.

Ad avviso del Tribunale, invero, scopo precipuo dei divieti normativi sempre più invasivi alla circolazione delle persone doveva reputarsi quello di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, preservando in tal modo l'integrità fisica e il benessere della popolazione. Il perseguimento di un obiettivo di così rilevante portata rendeva quindi inevitabili le proibizioni imposte all'intero corpo sociale, giustificando i sacrifici sofferti non soltanto dalle persone adulte ma anche dai minori d'età.

³⁹ Cfr. www.judicare.it, 30 marzo 2020, in cui è possibile rinvenire il *link* di collegamento all'ordinanza *de qua* (con nota di D. GATTONI, *Diritto di visita/frequenziazione genitori/figli in tempo di coronavirus: una diversa visione del problema*).

2/2020

In questa logica, il giudice ha così ritenuto che il diritto dei genitori e dei figli minori di incontrarsi (quanto meno *dal vivo*), nel contesto emergenziale in atto, dovesse considerarsi comunque *recessivo* rispetto alla facoltà di spostamento delle persone e, quindi, in buona sostanza, rispetto alla tutela del diritto alla salute (qui inteso nella sua accezione più estesa, ossia quale diritto non soltanto dei minori, ma dell'intera collettività)⁴⁰.

Nella decisione *de qua*, pertanto, il bilanciamento tra le istanze coinvolte ha visto prevalere il valore della salute, in apparente sintonia con la denunciata *ratio* protettiva dei decreti governativi.

Le motivazioni addotte dal Tribunale di Bari sono state richiamate, in termini quasi coincidenti, da diversi altri provvedimenti d'urgenza, tra i quali possono segnalarsi, in via esemplificativa, quelli dei Tribunali di Trento⁴¹ e di Vasto⁴², emanati rispettivamente in data 31 marzo e 2 aprile 2020.

In particolare, con il primo, è stata disposta la sospensione immediata del diritto di visita genitoriale, giacché si è ritenuto che l'esercizio dello stesso non potesse essere giustificato dal riferimento alla ragione di "assoluta urgenza" prevista dalla normativa quale possibile deroga ai divieti di spostamento dalle abitazioni, statuendo altresì che per tutta la durata dell'emergenza i rapporti con la prole venissero mantenuti mediante video-chiamate o anche semplici telefonate quotidiane.

Quanto al secondo, l'organo giudicante ha respinto l'istanza di un padre (non collocatario) che chiedeva, per il mese di aprile, di poter trattenere presso di sé la figlia minore per intervalli di tempo più lunghi di quelli inizialmente previsti dagli accordi di separazione, onde poter recuperare i periodi di sospensione degli incontri subiti a causa dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19*.

⁴⁰ La massima (non ufficiale) del provvedimento così recita: «Il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nel momento emergenziale determinato dall'epidemia di *Covid-19*, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell'art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall'art. 32 Cost. Dunque, in tali condizioni è legittimo sospendere il diritto di visita paterno nei riguardi del figlio minore collocato presso la madre che sia residente in un comune diverso da quello del padre, il quale, in ipotesi, potrà comunque mantenere il rapporto con il figlio, seguendo il calendario prefissato, mediante strumenti come la videochiamata o *Skype*».

⁴¹ Cfr. www.osservatoriofamiglia.it.

⁴² Cfr. www.quotidianogiuridico.it, 22 aprile 2020, con nota di M. SICHETTI, *Covid-19: la salute pubblica prevale sul diritto di visita del minore*.

A tal riguardo, il Tribunale ha confermato la necessità primaria e prevalente di salvaguardare la salute della prole rispetto ai rischi del contagio e, nell'impossibilità di verificare adeguatamente la condizione sanitaria del padre e delle persone con lui in quel momento conviventi, ha ritenuto opportuno disporre che le visite venissero temporaneamente sospese e sostituite dai collegamenti telematici da osservare secondo un calendario non derogabile dal genitore collocatario, diffidato, nel caso di specie, a perseverare in condotte (anche solo minimamente) ostruzionistiche nei confronti del *partner*.

Da ultimo, un'ulteriore conferma dell'indirizzo fin qui tratteggiato può rinvenirsi nel *decisum* del Tribunale di Napoli del 26 marzo 2020⁴³, che si distingue dai precedenti appena menzionati soltanto per l'impronta ancora più netta e perentoria delle sue statuizioni. Ed infatti, anche in questo caso il giudicante, muovendo ancora una volta dall'esigenza di impedire gli spostamenti sul territorio e di tutelare adeguatamente il bene primario della salute, ha provveduto senza indugio all'interruzione delle visite (*in presenza*) del genitore non collocatario, prevedendo in via alternativa la possibilità di ricorrere ai contatti in modalità virtuale, in guisa da scongiurare i rischi del contagio senza però compromettere del tutto le relazioni con la prole⁴⁴.

5. *Alcune riflessioni conclusive.*

La veloce disamina dei provvedimenti richiamati ha evidenziato come, nel tempo dell'emergenza epidemica, l'individuazione di una *regola iuris* di composizione dei conflitti familiari sia questione oltremodo spinosa, giacchè fortemente condizionata dal diverso atteggiarsi delle istanze in campo al mutare delle circostanze del caso concreto.

⁴³ Cfr. www.osservatoriofamiglia.it.

⁴⁴ In particolare, il *Decreto* in questione ha disposto che «allo stato, in attesa di ulteriori provvedimenti di disciplina degli spostamenti con riferimento all'emergenza sanitaria, la disciplina delle visite non preveda più lo spostamento dei minori, attesa l'inopportunità di tale spostamento ed i divieti in atto nel delicato momento in essere, anche in relazione ad incontri per l'esposizione al rischio». Ha disposto altresì che «alla luce dei divieti in atto la frequentazione sia assicurata al padre *da remoto* anche a mezzo videochiamata con i figli a cadenza quotidiana secondo orario che i genitori concorderanno. In caso di mancato accordo per un'ora dalle ore 19:00 alle ore 20:00».

2/2020

La natura già di per sé relativa ed indeterminata dei valori coinvolti, tutti dotati di copertura costituzionale⁴⁵, assume nelle fattispecie esaminate una fisionomia ancora più incerta e rarefatta⁴⁶, al punto da rendere l'esito del *decisum* giudiziale tendenzialmente imprevedibile.

L'interprete si trova quindi al cospetto di un panorama decisionale alquanto frastagliato e cangiante, dove l'intento perseguito dai giudici sembra essere - comprensibilmente - non tanto quello di declinare in via generale e astratta una precisa gerarchia di valori da osservare, quanto piuttosto quello di individuare, caso per caso, un punto di equilibrio accettabile e socialmente condiviso tra le diverse esigenze in gioco, anche alla luce delle aspettative delle varie parti coinvolte.

Si è visto come alcuni provvedimenti, fra quelli analizzati, abbiano fatto leva in special modo sul dato normativo (ovvero sulle determinazioni governative assunte in relazione all'evoluzione del contagio e alla necessità di un più efficace contenimento dello stesso) al fine di conservare o rimodulare gli assetti relazionali della famiglia durante l'epidemia. Ma, a tal proposito, occorre pure sottolineare come il riferimento alle medesime disposizioni non abbia impedito di approdare a soluzioni pretorie talvolta *opposte*, nel senso cioè di giustificare ora il prevalere dell'istanza della bigenitorialità, ora il prevalere della tutela del diritto alla salute (del minore e/o della collettività).

Vero è che l'obiettivo farraginosità del dettato normativo, unitamente alla sua palese ambiguità, ha reso in qualche misura inevitabile un'esegesi costantemente in bilico tra la lettera e la *ratio* delle prescrizioni

⁴⁵ Sui caratteri di relatività ed indeterminatezza dei valori costituzionali, il cui approfondimento esula dagli scopi del presente studio, si rinvia (sotto molteplici angolazioni) al magistero di illustri Autori: cfr. A. FALZEA, *I principi generali del diritto*, in *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, I, Milano, 1999, 360; D. FARIAS, *Idealità ed indeterminatezza dei principi costituzionali*, Milano, 1981, *passim*; R. ROMBOLI, *La "relatività" dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Pol. dir.*, 4, 1991, 565 ss. (con riflessioni che, pur essendo riferite ad un tema specifico, sono agevolmente universalizzabili); N. BOBBIO, *Lacune del diritto*, in *Noviss. Dig. it.*, IX, Torino, 1963, 422 ss.; P. RESCIGNO, *Sui principi generali del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 395; ma nello stesso senso, v. già E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano, 1949, 211; ID., *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in *Riv. dir. comm.*, 1940, I, 217 ss.

⁴⁶ Legata, oltre che alla mutevolezza delle circostanze del caso concreto, anche ad un altro carattere tipico dei valori in gioco, quello della loro endemica *concorrenza* e *conflittualità*: cfr., *ex multis*, P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, 440, nt. 716; P. RESCIGNO, *Sui principi generali del diritto*, *op. ult. cit.*, 395.; S. MAZZAMUTO, *La legalità debole dei principi*, in *Dir. soc.*, 1993, 473 ss.

governative, incapace pertanto di pervenire ad un risultato di più salda e compiuta sintesi ermeneutica ed applicativa.

Ma, al di là di questi rilievi, rimane fermo a nostro avviso il nodo cruciale di una normativa che, stante la sua collocazione nella gerarchia delle fonti, non dovrebbe poter incidere restrittivamente su diritti costituzionalmente protetti e coperti da riserva di legge, soprattutto in assenza di disposizioni (nella decretazione d'urgenza) specificamente riferite alle problematiche familiari di cui si è trattato in questo studio.

Né, a questo stesso fine, ci sembra possa ritenersi risolutivo il ricorso alle indicazioni contenute nelle c.d. "FAQ", ossia ad uno strumento di incerto inquadramento giuridico e che, in ogni caso, appare dotato di una valenza (non certo *cogente*, ma) meramente esplicativa dei documenti normativi disponibili.

D'altra parte, non può neppure sottacersi come l'estrema vischiosità dei valori in campo e la straordinaria mutevolezza delle circostanze del caso concreto, anche in rapporto all'incessante evoluzione della situazione emergenziale in atto, siano comunque destinate a mettere in scacco l'idea che il conflitto tra le varie istanze in gioco possa essere (cristallizzato e) governato mediante la previsione - necessariamente *generale e astratta* - di una specifica norma di legge.

La via di un accorto e prudente bilanciamento in sede giudiziale sembrerebbe quindi imporsi con la forza di una soluzione senza alternative, l'unica davvero praticabile per poter superare l'*empasse* ed approdare ad un'accettabile composizione degli interessi configgenti.

Tutto ciò, naturalmente, sempre che i genitori non siano riusciti ad individuare essi stessi una corretta articolazione delle relazioni con la prole, nel quadro di un esercizio scrupoloso della responsabilità genitoriale, che implica una prioritaria attenzione all'interesse del minore, anche mediante un puntuale e costante impegno all'*ascolto*⁴⁷.

⁴⁷ Si è già avuto modo di osservare come l'interesse del minore sia divenuto nel tempo la pietra angolare di tutto il sistema del diritto minorile e delle relazioni familiari, ovvero il principio apicale su cui plasmare l'interpretazione e l'applicazione dei suddetti plessi normativi. Tuttavia, questione oltremodo spinosa è sempre stata quella di garantire (non solo l'affermazione astratta ed ipotetica del valore in questione, ma pure) la sua effettiva concretizzazione, onde neutralizzare il rischio che l'interesse del minore venga ad essere confuso con quello dei suoi genitori o, più in generale, con le aspettative e le vedute del mondo degli adulti. Si comprende allora l'importanza che ha progressivamente assunto il diritto all'*ascolto*, quale strumento elettivo di partecipazione del fanciullo a tutti i processi decisionali che lo riguardino e, conseguentemente, quale strumento prezioso di focalizzazione e di attuazione degli interessi di cui lo stesso risulti portatore. In questa



2/2020

logica, solo l'ascolto del minore può consentire all'interprete di discriminare con più sicurezza il suo *best interest* nelle circostanze del caso concreto, soprattutto in quei contesti che appaiono segnati da una separazione dei genitori e da una condizione di affidamento (condiviso o meno) della prole, resa ancora più critica, con tutta probabilità, da una situazione esterna di emergenza sanitaria ed epidemiologica (quale quella presa in considerazione in questo studio). Il riconoscimento normativo di un siffatto diritto è stato scandito da alcune tappe cruciali, che pare qui opportuno velocemente riepilogare. Si parte, anche in questo, dal testo della *Convenzione di New York sui diritti del fanciullo* del 20 novembre 1989, dove si afferma (art. 12) che gli Stati firmatari «garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale». Segue poi la *Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore* del 1996, nella quale la previsione del diritto all'ascolto viene ad essere ulteriormente ampliata e valorizzata dal riconoscimento al fanciullo (dotato di discernimento e sempre nell'ambito di processi decisionali che lo riguardano) del diritto ad essere consultato, a ricevere ogni pertinente informazione e ad esprimere liberamente la propria opinione (art. 3), in modo che della stessa possa tenersi debito conto (art. 6, lett. c). Fondamentale pure la previsione di cui all'art. 24 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, dove si afferma il diritto del fanciullo di esprimere liberamente la propria opinione anche a prescindere da un apprezzamento in concreto della sua capacità di discernimento e, per altro verso, i numerosi riferimenti presenti nei regolamenti e nelle direttive europee in ordine alla necessaria audizione del minore in tutti i procedimenti che lo coinvolgono (reg. n. 2201/2003/CE: artt. 11, par. 2; 23, par. 1, lett. b); 31, par. 2; art. 41, par. 2, lett. c); 42, par. 2, lett. a); dir. 2011/36/UE: art. 15; dir. 2013/33/UE: art. 23, par. 2, lett. d). Dal piano internazionale, il diritto all'ascolto (e le connesse facoltà di cui si è detto) viene poi a transitare in una serie di disposizioni interne, tra le quali possono qui menzionarsi, a titolo esemplificativo, gli artt. 155 *sexies*, comma 1; 250, comma 4; 315 *bis*, comma 3; 316, comma 3; 336 *bis*; 337 *octies*; 348, comma 3; più in generale, la legge n. 184/1983, per come successivamente novellata, nelle sue varie articolazioni e la legge n. 898/1970 (art. 4, comma 8). Anche il Giudice delle leggi ha evidenziato l'assoluta rilevanza ordinamentale del diritto all'ascolto, nelle sue varie declinazioni: cfr. Corte cost. 30 gennaio 2002, n. 1, in *Fam. dir.*, 2002, 233, con osservazioni di F. TOMMASEO. In analoga traiettoria si è posta la giurisprudenza di legittimità: cfr., per tutte, Cass. 27 marzo 2017, n. 7762, in *Fam. dir.*, 2017, 588 ss.; Cass., 2 agosto 2013, n. 18538, in *Rep. foro it.*, 2013, voce *Filiazione*, n. 68; Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238, in *Guida dir.*, 2009, n. 48, 36 ss. In sede europea, cfr. Corte EDU, *M.K. v. Greece*, 1° febbraio 2018, ricorso n. 51312/16. La letteratura in argomento è molto vasta e stratificata: cfr., *ex multis*, P. PAZÈ, *L'ascolto in famiglia e nelle procedure*, in *Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione*, a cura di A. CAGNAZZO e F. PREITE, Napoli, 2014, 133 ss.; P. PERLINGIERI, *Sull'ascolto del minore*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2012, 125 ss.; F. PARENTE, *L'ascolto del minore: i principi, le assiologie e le fonti*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 459 ss.; G. RECINTO, *La situazione italiana del diritto civile sulle persone minori di età e le indicazioni europee*, in *Dir. fam. pers.*, 2012, 1295 ss.; O. CALEO, *Il*

Proprio la ricerca del *best interest* del minore, peraltro, è ciò che dovrebbe guidare il giudice nella modulazione delle diverse istanze in conflitto, alla luce di tutte le variabili (soggettive o oggettive) del caso concreto, quali, ad es., l'effettiva composizione del nucleo familiare (con la presenza o meno di persone anziane), la distanza geografica tra le residenze dei genitori, l'attività lavorativa svolta dagli stessi, il tasso di diffusione del contagio nei territori interessati, le condizioni fisiche e psichiche del minore, le sue eventuali disabilità o idiosincrasie, e così via.

Ciò nondimeno, l'opera di bilanciamento - almeno a nostro giudizio - dovrebbe sempre conformarsi ad un superiore principio di buon senso e di ragionevolezza, che garantisca il minor sacrificio possibile per i beni-interessi coinvolti. In questa logica, occorrerebbe pertanto consentire l'esercizio (*in presenza*) del diritto di visita e gli incontri tra genitori e figli, ma solo a condizione che un siffatto assetto dei rapporti non venga a prospettare un rischio concreto di contagio non soltanto per la prole ma anche per la collettività.

Pare infatti evidente che, mentre il diritto alla bigenitorialità, dopo essere stato temporaneamente limitato potrebbe comunque tornare a *riespandersi* (pur con tutte le ricadute negative sull'equilibrio e sulla vita del minore che si possano immaginare⁴⁸), quello alla salute, invece, una volta inciso dall'azione infettiva del *virus*, potrebbe andare incontro ad una compressione non più recuperabile e dagli esiti talvolta letali.

diritto di ascolto del minore nella crisi familiare, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 776 ss.; G. CAMPESE, *L'ascolto del minore nei giudizi di separazione e divorzio, tra interesse del minore e principi del giusto processo*, in *Fam. dir.*, 2011, 958 ss.

⁴⁸ È innegabile che un compiuto esercizio del diritto alla bigenitorialità da parte del minore sia fondamentale per la realizzazione della sua personalità, e quindi, in ultima analisi, della sua salute, intesa come complessivo benessere esistenziale. Del resto, il nesso tra il valore della bigenitorialità e quello della salute, è stato da tempo colto e messo a fuoco dalla dottrina (cfr., fra gli altri, A. SCALISI, *Famiglia e diritti del minore*, in *Fam. pers. succ.*, 10, 2006, 817 ss.; M. BESSONE, G. ALPA, A. D'ANGELO, G. FERRANDO e M. R. SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza*, Bologna, 2002, 324 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni*, Milano, 2001, 14 ss.) e dalla giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cass., 8 aprile 2019, n. 9764, in www.sentenzelaleggepertutti.it; Cass. 23 settembre 2015, n. 18817; in www.diritto.it) che appunto hanno sovente sottolineato l'importanza di un corretto rapporto tra genitori e figli affinché questi ultimi possano godere di uno sviluppo di vita sereno e proficuo. Tuttavia, pare altrettanto inconfutabile come (pure nella logica di un'applicazione ponderata di tale direttiva) in una situazione di emergenza sanitaria non vi possa essere una priorità *diversa* da quella di una accorta tutela della salute *biologica* del minore, ovvero della sua immunità dal contagio virale.